



## **Decreto Presidente Giunta n. 27 del 25/01/2014**

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO EX ARTICOLO 47 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11 NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI ASSOCIATI NELL'AMBITO TERRITORIALE N33. NOMINA COMMISSARIO AD ACTA.

## IL PRESIDENTE

### **PREMESSO** che

- a. con deliberazione n. 320 del 3 luglio 2012 la Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera a), e 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, ha determinato gli ambiti territoriali per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- b. con deliberazione n. 134 del 27 maggio 2013 la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato il Piano Sociale Regionale 2013-2015 ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera b), e 20 della legge regionale n. 11/2007;
- c. con deliberazione n. 592 del 20 dicembre 2013, per le motivazioni ivi indicate che si intendono integralmente riportate, la Giunta regionale ha disposto di procedere, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n.11/2007 all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense appartenenti all'ambito territoriale N33, attraverso la nomina di un commissario *ad acta* a motivo della mancata adozione e sottoscrizione della forma associativa ex articolo 10, comma 2, legge regionale n.11/2007 e della mancata adozione del piano di zona attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007, essenziali per l'esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;

### **RILEVATO** che la suddetta deliberazione dispone inoltre che:

- a. il commissario *ad acta*, ha l'incarico di provvedere, in sostituzione degli ordinari organi comunali, alla adozione, ai sensi del TUEL, e alla sottoscrizione della forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e alla adozione, attraverso accordo di programma, del piano di zona secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale n.11/2007, compresa la sottoscrizione di detto accordo;
- b. il mandato commissariale dura sessanta giorni a decorrere dalla notifica del decreto presidenziale di conferimento dell'incarico, salvo un periodo di proroga su richiesta motivata del commissario incaricato;
- c. il commissario *ad acta* si potrà avvalere del supporto dei competenti uffici della Direzione Generale per le Politiche sociali, le Politiche culturali, le Pari Opportunità e il Tempo libero;
- d. l'incarico di commissario *ad acta* sia conferito a funzionari o dirigenti regionali oppure a membri del Servizio Sanitario Regionale
- e. al commissario spetta una indennità lorda e onnicomprensiva anche delle eventuali spese sostenute, determinata in linea con gli indirizzi nazionali di coordinamento della finanza pubblica, gli obiettivi di economicità di gestione e di riduzione e razionalizzazione della spesa nonché in ragione della natura degli incarichi e della complessità dei compiti assegnati, commisurata all'indennità di funzione mensile dei presidenti delle unioni di comuni con popolazione pari al totale degli abitanti dei comuni commissariati aggregati nel singolo ambito, determinata con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, incrementato del venticinque per cento per i commissari dei comuni aggregati in ambito territoriale composto da più di dodici enti, nel rispetto della normativa in materia di pubblico impiego sulla onnicomprensività della retribuzione, il cui onere, comunque, grava in egual misura sui bilanci dei Comuni commissariati;

**CONSIDERATO** che la citata DGR n. 592/2013 rimette, ai fini del conferimento dell'incarico, al Presidente della Giunta regionale la nomina del commissario *ad acta*, con proprio provvedimento;

**VISTO**, su proposta dell'Assessore all'Assistenza Sociale e Attività Sociali, il curriculum vitae dell'avv. Giovanni Reggio, nato a Napoli il 24/05/1955, funzionario regionale, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza per l'espletamento dell'incarico;

**RITENUTO**, per l'effetto, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 592/2013, di dover provvedere alla nomina del avv. Giovanni Reggio nato a Napoli il 24/05/1955 quale Commissario *ad acta* dei comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, aggregati nell'ambito territoriale N33;

## VISTI

- a. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- b. il piano sociale regionale 2013-2015;
- c. la deliberazione della Giunta regionale n. 592 del 20 dicembre 2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione generale per le politiche sociali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal direttore generale,

## DECRETA

per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. in attuazione della DGR n. 592 del 20 dicembre 2013, di nominare l'avv. Giovanni Reggio nato a Napoli il 24/05/1955 quale commissario *ad acta* dei comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense aggregati nell'ambito territoriale N33, con lo specifico mandato di provvedere, in sostituzione degli ordinari organi comunali:
  - 1.1 alla adozione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 11/2007, e alla sottoscrizione della forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;
  - 1.2 alla adozione e alla presentazione del piano di zona di ambito ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007, nel rispetto delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 308 del 17 giugno 2013, nonché alla sottoscrizione dell'accordo di programma.
2. di stabilire, alla stregua della richiamata deliberazione n. 592/2013, che il mandato commissariale dura sessanta giorni a decorrere dalla notifica del presente decreto, salvo un periodo di proroga su richiesta motivata del commissario incaricato.
3. in conformità a quanto determinato dalla DGR 592/2013, di attribuire al commissario *ad acta* il compenso indennitario lordo e onnicomprensivo anche delle eventuali spese sostenute, il cui onere grava in egual misura sui bilanci dei Comuni commissariati, in misura pari all'indennità di funzione mensile dei presidenti delle unioni di comuni con popolazione pari al totale degli abitanti dei comuni commissariati aggregati nel singolo ambito, determinata con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119.
4. di richiedere al commissario incaricato il rilascio di apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità od ostative all'incarico di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti.
5. di notificare il presente atto al commissario incaricato e ai comuni commissariati.
6. di trasmettere il presente decreto al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, nonché alla Consulta delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale n. 11/2007.
7. di trasmettere il presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all'Assessore all'Assistenza Sociale e Attività Sociali, al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche cultura e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le risorse umane, alla Direzione generale per le politiche sociali per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per il successivo inoltro al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

CALDORO